

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4169

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARTINO, CARPINO, CURCI, SALERNO, SODANO

Presentata il 12 novembre 1986

Misure in materia di evasioni contributive

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il preoccupante fenomeno dell'evasione contributiva a danno degli enti previdenziali, pur se difficilmente quantificabile, è giunto ad un livello preoccupante atteso che il suo ammontare sembra approssimarsi a migliaia di miliardi. E ciò considerando tanto l'evasione non scoperta dagli enti previdenziali e dall'Ispettorato del lavoro quanto quella accertata ma non recuperata.

Siamo consapevoli, peraltro, che l'omissione contributiva spesso produce un danno diretto, e talora irreparabile, anche al lavoratore allorché sia trascorso il termine prescrizione di 10 anni dalla sua consumazione, senza che essa sia stata scoperta.

A detto danno, peraltro, si aggiungerà spesso anche quello per l'INPS e per lo Stato a causa della concessione di un trattamento pensionistico per invalidità o per inabilità (oggi di rilevante importo a seguito della legge n. 222 del 1984) che, certamente, è difficilmente negabile a chi, a causa anche dell'età avanzata è affetto da plurime infermità, è prossimo alla pensione di vecchiaia ma non ne ha i requisiti contributivi.

E ciò perché il lavoratore cercherà di mitigare il danno per omissione contributiva, richiedendo le prestazioni per invalidità o per inabilità atteso che a causa della predetta omissione non potrà far valere i requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia.

Danno per la collettività qualora il lavoratore, non abbiente e carente dei contributi necessari, raggiunga il sessantacinquesimo anno, maturando, pertanto, l'età per la pensione sociale ai non abbienti.

Danno, infine, per il mercato del lavoro e per la credibilità stessa di una reale politica attiva del lavoro e dell'occupazione, giacché ai noti fenomeni del lavoro nero e della sottoccupazione si accompagna sempre l'evasione totale o parziale dei contributi previdenziali ed oggi anche di quelli per malattia, atteso che all'INPS la legge 20 febbraio 1980, n. 33, ha affidato la riscossione dei predetti.

A noi sembra, inoltre, che ragioni economiche ed anche di equità sociale, rendano necessario nell'ambito della complessiva manovra di riduzione del *deficit* pubblico, un pronto recupero di queste ingenti ricchezze sotto forma sia di maggiori entrate (contributi omessi) sia di minor spesa (pensioni ed assegni indebitamente corrisposti).

Crediamo, pertanto, che i criteri da seguire possano così sintetizzarsi: pronta scoperta ed efficace prevenzione tanto delle « frodi » in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali in materia di lavoro, quanto dell'evasione contributiva.

L'articolato di legge che proponiamo vuole contribuire a realizzare con gli articoli da 1 a 3 detti criteri.

Con gli articoli da 1 a 3 intendiamo rendere possibile la partecipazione degli enti previdenziali alle conciliazioni giudi-

ziali e stragiudiziali afferenti le controversie in tema di rapporto di lavoro.

A tal fine riteniamo opportuno rendere obbligatorio che detti enti siano resi edotti dei tentativi di conciliazione in atto, senza, peraltro, paralizzare questi ultimi qualora gli enti interessati rimangano ingiustamente inerti. E ciò perché normalmente alle predette conciliazioni gli enti previdenziali hanno interesse al fine di evitare che a mezzo di esse si consumino, peraltro, in forma legale, evasioni totali o parziali di contributi previdenziali o addirittura si legittimino rapporti di lavoro simulati.

È noto, peraltro, che molto spesso le parti, al fine di accordarsi, tralasciano di statuire in ordine al pagamento dei contributi omessi, o li determinano in misura minore alterando gli elementi retributivi presi a base per il calcolo.

Vi è interesse per gli enti previdenziali ad intervenire nelle conciliazioni anche al fine di evitare la mera ratifica degli effetti scaturenti dalle predette, in ordine sia alla esistenza del rapporto di lavoro, sia all'esatta individuazione e quantificazione degli elementi retributivi-contributivi dello stesso.

Si vuole evitare infine che gli enti previdenziali debbano limitarsi a subire le sorti del negozio concluso tra le parti, attesa la preminenza dell'interesse pubblico all'esatto pagamento dei contributi previdenziali scaturente dal rapporto di assicurazione obbligatoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Partecipazione degli enti previdenziali alle conciliazioni stragiudiziali. Modifica dell'articolo 410 del codice di procedura civile).

1. Il secondo comma dell'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti per una riunione da tenersi non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora al tentativo di conciliazione possano avere interesse gli enti pubblici gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie, la commissione invita la sede periferica dei predetti, territorialmente competente, a prendere parte alla conciliazione, intervenendo alla successiva riunione della commissione da tenersi non prima di quindici giorni dalla data di notifica dell'invito a detti enti ».

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 415 del codice di procedura civile).

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« Il ricorso deve essere notificato a pena di improcedibilità della domanda, negli stessi termini, agli enti pubblici gestori di forma di previdenza e di assistenza obbligatoria, competenti qualora appaia che essi possano avere interesse alla causa. Tra la data di notificazione al convenuto, ed ai citati enti nell'ipotesi di cui al precedente comma, deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni ».

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 420 del codice di procedura civile).

1. Al primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile sono premessi i seguenti:

« Il giudice, qualora accerti che alla causa possano avere interesse gli enti pubblici gestori di forma di previdenza e di assistenza obbligatoria, prima di tentare la conciliazione della lite, verifica se il ricorso sia stato notificato ai predetti ai sensi del precedente articolo 415. Qualora detto onere non sia stato soddisfatto dall'attore, il giudice, rilevata l'improcedibilità della domanda a norma del precedente articolo 415, sospende il giudizio e fissa un termine perentorio di 30 giorni per la notifica da parte dell'attore, ai sensi dello stesso articolo 415, del ricorso ai predetti enti.

Il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di 60 giorni ».